



**REGIONE CALABRIA**

**REGOLAMENTO REGIONALE**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 16 DICEMBRE 2016, N. 19  
(Sistema per la certificazione di sostenibilità energetica e ambientale degli interventi edilizi e per  
l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e  
ambientale degli edifici).**

Approvato dalla Giunta regionale  
nella seduta del 30 marzo 2017

Si assegna il numero 7 della serie dei  
Regolamenti regionali dell'anno 2017

**LA GIUNTA REGIONALE**

**ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**emana**

**Il seguente regolamento:**

**Art. 1****(Modifiche al regolamento regionale del 16 dicembre 2016, n. 19)**

1. Dopo l'articolo 5 del regolamento regionale del 16 dicembre 2016, n. 19 (Sistema per la certificazione di sostenibilità energetica e ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici), sono aggiunti i seguenti:

## &lt;&lt;Art. 6

(Incentivi per l'efficienza energetica degli edifici esistenti)

1. Gli incrementi volumetrici previsti dall'articolo 4**bis**, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nel caso di ampliamento di edifici esistenti sono concessi sulla base del livello di sostenibilità ambientale dell'intervento con le seguenti modalità:
  - a) un incremento volumetrico del 5 per cento, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 1;
  - b) un incremento volumetrico del 10 per cento, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 1,5.

## Art. 7

(Incentivi per l'efficienza energetica in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici)

1. Gli incrementi volumetrici previsti dal comma 4**ter** dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nel caso di demolizione e ricostruzione sono concessi sulla base del livello di sostenibilità ambientale dell'intervento con le seguenti modalità:
  - a) un incremento volumetrico del 5 per cento, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 2;
  - b) un incremento volumetrico del 10 per cento, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 2,5.

## Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Le procedure relative al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale sono indicate nell'art. 7 del Disciplinare Tecnico della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41, approvato con la DGR n. 521 del 16 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso in cui, in seguito all'ultimazione dell'intervento, la segnalazione certificata presentata ai fini dell'agibilità ai sensi dell'articolo 24 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), non sia corredata dalla certificazione di sostenibilità ambientale dell'intervento, o dal certificato allegato risulti un livello di sostenibilità inferiore a quello dichiarato nell'attestato di progetto, il comune adotta i provvedimenti di cui al comma 6, secondo periodo, del suddetto articolo 24 e di cui all'articolo 19, commi 3 e 6**bis**, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).>>

**Art. 2**

**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 06 Aprile 2017

**OLIVERIO**